

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 1 del 2 Gennaio 2016

1. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Determinate le misure per l'anno 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3685/C del 22 dicembre 2015, Prot. 279880**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2016** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio**, da un 35% per l'anno 2015, fino al 50% per l'anno 2017.

Per l'anno 2016, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto del 40%**.

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015** sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Nella circolare, oltre alle somme da destinare al **fondo di perequazione** e al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il **rafforzamento dei Confidi**, viene anche affrontato il tema dell'**informativa**, prevista dall'articolo 9 del D.M. 11 maggio 2011, n. 359, da inoltrare, entro il 15 maggio di ogni anno, a tutti i soggetti obbligati al versamento del diritto annuale.

Secondo il Ministero nulla osta che questa informativa possa essere **inviata tramite l'utilizzo di una casella di posta certificata (PEC)**. Ai soggetti **esclusi dall'obbligo di munirsi di PEC** (*i soggetti diversi dalle società e dalle imprese individuali iscritti solo al REA e i consorzi*) l'informativa in questione dovrà, invece, essere inviata attraverso le consuete modalità finora adottate, ovvero con forme di comunicazione alternative.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della nota ministeriale e della tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2016 clicca qui.](#)

2. BILANCI SOCIETA' NON QUOTATE - Pubblicato l'avviso circa la disponibilità della nuova tassonomia XBRL denominata "2015-12-14" - In vigore dal 2016

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2014, il **Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico**, contenente l'avviso relativo alla pubblicazione delle **nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio** ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, **dal 23 novembre 2015**, sul sito istituzionale di AgID (*Agenzia per l'Italia Digitale*), è disponibile la **nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio delle società non-quotate**, denominata "2015-12-14".

La nuova tassonomia **prevede nuovi modelli informativi** (rendiconto finanziario e operazioni in locazione finanziaria) e **modifica il modello per rappresentare la fiscalità differita**.

Questa nuova versione entrerà **in vigore nel 2016** e sarà **obbligatoria**:

a) per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2015, oppure

b) per i bilanci chiusi successivamente ed approvati in assemblea dal 1° marzo 2016.

Come per lo scorso anno tutte le tabelle proposte e raccomandate in nota integrativa sono facoltative e modificabili in parte o in toto a discrezione dell'utente come previsto dalla normativa vigente.

Tutte le tabelle sono state vagliate e oggetto di parere favorevole a cura dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ad eccezione delle tabelle relative alla fiscalità differita sviluppate e proposte in via facoltativa da XBRL Italia in attesa dell'aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015.

Il Consorzio XBRL Italia fa presente che, nel corso del 2016, **si renderà necessaria un'ulteriore rivisitazione della stessa tassonomia**, a seguito del recepimento, con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, della Direttiva 34/2013/UE del 26 giugno 2013, che entrerà in vigore per il deposito di bilancio del 2017.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del Consorzio XBRL Italia clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la nuova tassonomia dal sito dell'Agenzia per l'Italia digitale clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla tassonomia XBRL clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento relativo alla redazione agli adempimenti pubblicitari dei bilanci clicca qui.](#)

3. D.L. N. 210/2015 - MILLEPROROGHE - Prorogato di un anno il termine per l'adeguamento del SISTRI - Prolungato di un anno il termine di efficacia del contratto con Selex

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il **Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210**, recante "**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**" (c.d. "*Decreto Milleproroghe*").

All'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) viene prevista la **proroga di un anno del termine per l'adeguamento del SISTRI** (*Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti*) e del **termine finale di efficacia del contratto con Selex**.

Con la modifica del **comma 3-bis, all'articolo 11** (*Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia*) del D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013, al comma 3-bis, viene ora stabilito che **fino al 31 dicembre 2016** - al fine di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative - **continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006**, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

Con la modifica del **comma 9-bis del medesimo articolo 11** viene anche stabilito che **il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management s.p.a.** e il relativo piano economico-finanziario viene ora fissato al **31 dicembre 2016**.

All'attuale società concessionaria del SISTRI viene pertanto garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati **sino al 31 dicembre 2016**, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.

Con lo stesso articolo 9, con l'aggiunta di ulteriori due commi (3-bis e 3-ter) all'art. 273 (*Grandi impianti di combustione*) del D.Lgs. n. 152/2006, viene previsto lo **slittamento al 1° gennaio 2017** del termine per l'applicazione dei **limiti di emissione per gli impianti industriali**, al fine di consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere nel dettaglio i contenuti del decreto-legge n. 210/2015 clicca qui.](#)

4. MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) - Approvato il modello per l'anno 2016 - Confermato il modello del 2015

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, il **D.P.C.M. 21 dicembre 2015**, recante l'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l'anno 2016, che va a **confermare il modello di dichiarazione approvato con il D.M. 17 dicembre 2014**, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014.

Tale modello dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare **entro il 30 aprile di ogni anno**, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR).

Informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al citato D.P.C.M. 17 dicembre 2014 saranno rese disponibili sui siti internet dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente, di Infocamere ed Ecocerved.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5. CENTRI ESTETICI - Pubblicato il nuovo regolamento relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività che dà esecuzione ad una sentenza del Consiglio di Stato

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015, il **Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206**, recante "*Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista*".

Fanno parte integrante del decreto due allegati:

- l'**ALLEGATO 1**, che riporta l'**elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico**;
- l'**ALLEGATO 2**, che riporta **le schede tecnico-informative recanti le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico** riportati nell'allegato 1.

Entrambi gli allegati **sostituiscono quelli del D.M. 12 maggio 2011, n. 110, dando così esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato - Sezione sesta n. 1417 del 18 febbraio 2014, depositata il 23 marzo 2014**, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione sesta, accogliendo l'appello relativamente ai profili afferenti al difetto di istruttoria e motivazione dell'impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 110 del 2011, ha annullato le disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni, dall'uso corrente degli esercenti la professione di estetista gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico indicati al punto 7 delle premesse della pronuncia stessa (che sono: **gli stimolatori a ultrasuoni a bassa frequenza per il trattamento della adiposità localizzata; la luce pulsata per foto depilazione e il laser per la depilazione estetica**).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto e di una tabella che mette a confronti gli elenchi delle apparecchiature riportati dai due decreti ministeriali clicca qui.](#)

6. CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - Fissate le nuove modalità tecniche di emissione - Impronte digitali e scelta sulla donazione degli organi

Dopo oltre venti anni ormai di annunci, rinvii e sperimentazioni più o meno riuscite, **arriva per tutti gli italiani la carta d'identità elettronica**.

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015, il **Decreto 23 dicembre 2015**, con il quale il Ministero dell'Interno ha fissato le **modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE)**.

Il presente decreto – che **sostituisce integralmente il decreto ministeriale 8 novembre 2007** - definisce le procedure di emissione della CIE determinando le caratteristiche tecniche della piattaforma e dell'architettura logica dell'infrastruttura, disciplinando, altresì, le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo della CIE.

Al suo interno sarà contenuto **un microprocessore che memorizzerà le informazioni necessarie** "*per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici, nonché per l'autenticazione in rete*".

Oltre alle **impronte digitali** (esclusi i bambini) e alla possibilità per i maggiorenni di **indicare la volontà o meno di donare gli organi**, ci sarà infatti un PIN che permetterà **l'accesso a tutti i servizi online offerti dalla pubblica amministrazione**, in linea con il varo del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

Il cittadino maggiorenne, in sede di richiesta al Comune di rilascio della CIE, ha **facoltà** di indicare il proprio **consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte**.

Tale indicazione verrà trasmessa dal Comune al Sistema Informativo Trapianti (SIT) con le modalità indicate nell'allegato B al presente decreto. Nel caso in cui il cittadino intenda modificare la propria volontà precedentemente registrata nel SIT, si dovrà recare presso la propria ASL di appartenenza oppure le aziende ospedaliere o gli ambulatori dei medici di medicina generale o i Centri Regionali per i Trapianti (CRT), o - limitatamente al momento di rinnovo della CIE - anche presso il Comune.

Il nuovo documento sostituirà gradualmente quelli cartacei (e quelli elettronici sperimentali) già in circolazione.

I primi a partire saranno i Comuni, alla data del 30 dicembre 2015 (data di entrata in vigore del presente decreto), già emettono la carta d'identità elettronica; questi Comuni dovranno avviare il processo di rilascio della CIE secondo le regole tecniche e di sicurezza previste dal presente decreto, nei tempi e nelle modalità stabilite dalla Commissione interministeriale permanente della CIE, istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici.

Nei restanti Comuni e nei Consolati, il rilascio della CIE sarà avviato secondo il piano che sarà definito dal Ministero dell'interno sentita la Commissione interministeriale permanente della CIE.

Le **carte d'identità in formato cartaceo ed elettronico** rilasciate fino all'emissione della CIE di cui al presente decreto mantengono la propria **validità fino alla scadenza**.

In caso di **furto o smarrimento**, il cittadino potrà effettuare il **blocco della propria CIE** per inibirne l'utilizzo ai fini dell'accesso ai servizi in rete, contattando il servizio di help desk della CIE, e sporgere regolare denuncia presso le Forze di Polizia.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

7. L. N. 208/2015 - La LEGGE DI STABILITA' 2016 sulla Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 (Supplemento Ordinario n. 70), la **Legge 30 dicembre 2015, n. 208**, recante "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)**".

Il provvedimento - **in vigore dal 1° gennaio 2016** - si compone di **un solo articolo e di 999 commi**.

Il valore complessivo della manovra è di 35 miliardi di euro. Tra i **principali argomenti trattati** segnaliamo: l'**abolizione della Tasi**, la tassa sulla prima casa; le **ristrutturazioni edilizie** potranno essere detratte dall'Irpef per il 50%, mentre quelle legati al risparmio energetico saranno detratti per il 65%; la **proroga degli incentivi per chi assume**; l'**innalzamento dagli attuali mille a tremila euro** il limite dei pagamenti in contanti; il **Bonus cultura**: 500 euro a chi compie 18 anni l'anno prossimo da spendere in libri e altri prodotti culturali; l'**istituzione del fondo di solidarietà per i piccoli obbligazionisti**; le misure per favorire gli investimenti al Sud del Paese; il **pacchetto sicurezza-cultura** da 2,6 miliardi di euro; le assunzioni di medici e infermieri e la possibilità di pagare con bancomat e carte di credito anche spese minori come il caffè o il parchimetro; la **Family Card** destinata a famiglie con almeno tre figli, con età fino a 26 anni, residenti in Italia anche se stranieri; la **chiamata diretta di 500 professori ordinari e associati** (anche stranieri) a cui potranno partecipare i docenti già in servizio.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 dalla Gazzetta Ufficiale edizione cartacea clicca qui.](#)

7.1. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - Novità per i PROMOTORI E CONSULENTI FINANZIARI - Previsto un Albo unico

L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del D-Lgs. n. 58 del 1998 assume la denominazione di «**albo unico dei consulenti finanziari**».

Nell'albo sono iscritti, in **tre distinte sezioni**, i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i **consulenti finanziari autonomi** e le **società di consulenza finanziaria**.

Gli **agenti di assicurazione persone fisiche** iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'**albo unico dei consulenti finanziari**, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi.

I **promotori finanziari** di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**».

I **consulenti finanziari** di cui all'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «**consulenti finanziari autonomi**».

Le **funzioni di vigilanza sui promotori finanziari** attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, **sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo**, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «**organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari**».

Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.

Sono queste le novità introdotte dai **commi dal 35 al 48, dell'art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015** (Legge di stabilità 2016).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

7.2. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - GESTIONE SEPARATA - Confermata l'aliquota del 27% anche per il 2016

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è **confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016**.

Lo stabilisce il **comma 203 dell'art. 1, della legge n. 208 del 30 dicembre 2015** (legge di stabilità 2016), in vigore dal 1° gennaio 2016, modificando così quanto stabilito dall'art. 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 (c.d. "Milleproroghe").

Ricordiamo, infatti, che il citato articolo 10-bis del D.L. n. 142/2014, convertito dalla L. n. 11/2015 ha sostituito il primo periodo dell'art. 1, comma 744, della legge n. 147/2013 e variato quanto già previsto dall'art. 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, prevedendo che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'art. 1, comma 79 della legge n. 247/2007, e successive modificazioni, "è del 27 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 28 per cento per l'anno 2016 e del 29 per cento per l'anno 2017".

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

7.3. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - Nasce la "Società benefit"

Da un progetto del Senatore Mauro Del Barba (Disegno di legge n. 1882, presentato il 17 aprile 2015, recante "Disposizioni per la diffusione di società che perseguono il duplice scopo di lucro e di beneficio comune") la figura della "**Società Benefit**" ha trovato ora una collocazione definitiva nella Legge di stabilità 2016.

L'Italia sarà così la prima in Europa ad introdurre nel suo ordinamento questa figura giuridica.

I **commi dal 376 al 384**, dell'art. 1, sono, infatti, dedicati alla "**Società benefit**", con lo scopo di "promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società ..., che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più **finalità di beneficio comune** e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse".

Per «**Beneficio comune**» si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi su una o più delle seguenti categorie: **persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse**.

Queste società potranno essere **costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel Codice civile**, con particolare riferimento a quelle individuate nel Libro V, Titoli V e VI, nel rispetto della specifica disciplina e avranno come fine, oltre quello di destinare i propri utili ai soci, anche quello di dichiarare nel suo oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la sua azione sul territorio e sulla comunità dove opera, vincolando quindi le decisioni degli amministratori.

Per garantire la trasparenza dell'operato delle società benefit, la società benefit sarà tenuta a **redigere annualmente una relazione** concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel sito internet della società.

La società benefit che non persegue le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole, e alle disposizioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

7.4. L. 208/2015 - LEGGE DI STABILITA' 2016 - ISMEA incorpora ISA e SGFA - Procedura semplificata al Registro imprese

Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società **Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) Spa** e la **Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA) Srl** vengono incorporate di diritto, alla data del 1° gennaio 2016, **nell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA)**, che conserva la natura di ente pubblico economico.

L'ufficio del Registro delle imprese provvederà alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA "**su semplice richiesta di ISMEA**". Sarà quindi sufficiente l'inoltro degli appositi modelli, sottoscritti digitalmente dal Commissario straordinario, senza allegare alcun atto.

Le incorporazioni in questione e le altre operazioni ad esse connesse "**sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette**".

Non è chiaro se, oltre all'esenzione dell'imposta di bollo, sia anche prevista **l'esenzione dei diritti di segreteria** dovuti per le operazioni previste presso il Registro delle imprese (*cancellazione delle due società incorporate – ISA e SGFA - e iscrizione della società incorporante - ISMEA*).

Per il compimento di tutte le operazioni previste dalla legge verrà nominato, con un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Commissario straordinario.

A stabilirlo è l'**art. 1, commi 659 - 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Legge di stabilità 2016).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

8. LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI - Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico sui contenuti del decreto di recepimento della direttiva 2013/55/UE in fase di approvazione

E' stata pubblicata, sulla GUCE n. L354/132 del 28 dicembre 2013, la **Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013** recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali** e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

Ricordiamo che sulla materia, alla direttiva 2005/36/CE - recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con il **decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206** – ha fatto seguito la **direttiva 2006/123/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 e, da ultimo, l'adozione della **direttiva 2013/55/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, in fase di recepimento.

La nuova direttiva interviene sulla disciplina dettata dalla direttiva 2005/36/CE al fine di promuovere la libera circolazione degli operatori economici e dei servizi nel contesto di un mercato unico rafforzato, introducendo una serie di elementi di novità rispetto alla previgente normativa.

Nella nuova direttiva si parla della "**tessera professionale europea (EPC)**", che consentirà al possessore di poter circolare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconoscimento più breve, potendosi avvalere di modalità telematiche e di "**Accesso parziale**", ovvero della possibilità per un professionista di esercitare in un altro Stato membro la propria attività limitatamente al settore per il quale egli è qualificato.

Con più specifico riferimento alla libera prestazione di servizi, la nuova direttiva riduce ad un anno la durata del **pregresso esercizio dell'attività professionale** che il prestatore deve dimostrare qualora nello Stato membro di stabilimento l'attività svolta non sia oggetto di regolazione.

La direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2014; gli Stati membri **devono recepirli entro il 18 gennaio 2016**.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE (**Atto Governo n. 239**) è al momento all'esame delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati, al fine dell'espressione del prescritto parere, mentre il Senato della Repubblica ha già reso il proprio parere favorevole, con osservazioni, in data 22 dicembre 2015.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attesa dell'approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2013/55/UE, ha emanato la **Circolare n. 3685/C del 30 dicembre 2015**, con la quale illustra il contenuto del decreto legislativo di recepimento al fine di mettere in condizione le Camere di Commercio di darne tempestiva applicazione per gli aspetti di competenza.

Nella circolare il Ministero si limita, infatti, ad esaminare i contenuti dei soli **articoli 11** (*Prestazione temporanea di servizi*), **12** (*Dichiarazione preventiva*) e **13** (*Verifica preliminare*).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dei contenuti della direttiva 2013/55/UE clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo dello schema di decreto e della relazione illustrativa clicca qui.](#)

9. SEDE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico

Nel caso delle imprese individuali che svolgono la propria attività senza l'imprescindibile necessità di appositi locali (es. agente di commercio), la sede dell'impresa individuale **può coincidere** con la residenza del titolare, anche se non necessariamente **deve coincidere** con la residenza del titolare.

Sono stati questi i chiarimenti arrivati dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 14 gennaio 2013, Prot. 0005095**, emesso in risposta ad un quesito posto da una Camera di Commercio che, nella coincidenza tra sede dell'impresa e residenza, vedeva il possibile sorgere di perplessità soprattutto in relazione ad altre normative che riguardano l'IMU, l'occupazione di suolo pubblico, ecc.

Alla luce del delimitato ambito dei controlli che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995, l'ufficio del Registro delle imprese è tenuto a svolgere sulle istanze di iscrizione, nel caso di imprese individuali, mancando un "atto costitutivo", deve ritenersi per buono quello che l'imprenditore indica in sede di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 28 dicembre 2015, Prot. 283970**, torna, in qualche modo sull'argomento per fornire chiarimenti in relazione alla sede principale e secondaria di impresa individuale e risponde al quesito: "*L'impresa in questione ha sede in un comune, così come dichiarato anche all'Agenzia delle entrate, ma ha iniziato l'attività presso un'unità locale posta in diversa provincia. Può detta impresa individuale mantenere la sede nel comune sopra indicato?*"

Ad avviso del Ministero, circa la problematica sottoposta, è che **non sussistano controindicazioni** a procedere nel senso prospettato da codesto Intermediario e, cioè, **a fissare la sede in un Comune e l'esercizio dell'attività in una unità locale posta in una diversa Provincia**.

Nell'intendimento del legislatore del codice civile del 1942, infatti, la sede dell'impresa è "*il centro dell'attività direttiva, amministrativa, organizzativa dell'impresa e di coordinamento dei fattori produttivi*".

La sede dell'impresa non coincide, pertanto, necessariamente, con il luogo in cui avviene lo scambio o la produzione di beni o servizi ma, piuttosto, con il luogo dove viene svolta l'attività di organizzazione dei fattori produttivi (capitale, lavoro) volta all'ottenimento di un prodotto idoneo a soddisfare i bisogni dei consumatori.

Tale "centro" potrà, in molti casi, coincidere con il luogo in cui concretamente viene svolta l'attività produttiva, di scambio, ecc.; ma ciò non è obbligatorio: l'imprenditore potrà, ad esempio per esigenze organizzative, avere la necessità (oppure, ritenere opportuno) di collocare la propria sede in un luogo non coincidente con quello in cui viene concretamente svolta l'attività di produzione o di scambio (tipico il caso delle imprese che indicano la propria sede presso lo studio professionale che ne cura gli

adempimenti amministrativi, fiscali, ecc.); e **nulla vieta che tali luoghi siano posti in province diverse** (rientrando nella competenza, pertanto, di uffici del Registro delle imprese diversi).

In tale ultimo caso, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di pubblicità legale d'impresa, il titolare dell'impresa in questione sarà tenuto sia ad iscrivere la sede "principale" presso l'ufficio del Registro delle imprese della competente Camera di Commercio, sia a denunciare l'avvio dell'attività presso una diversa localizzazione (posta, nella fattispecie, in una diversa provincia).

LINK:

[Per scaricare il testo del Parere ministeriale clicca qui.](#)

10. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO - Pubblicata la I^ release 2015

In data 31 dicembre 2015, è stata pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico la redazione aggiornata del **"Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti"**, redatto a cura della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese.

Si tratta della **"I^ release 2015"**, un corposo documento di 455 pagine, che raccoglie tutte le decisioni assunte - dal 2008 ad oggi - dalla citata Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ricorsi gerarchici proposti dagli interessati nei casi di **diniego di iscrizione** nel Ruolo o di **cancellazione** dal medesimo, oppure nei casi di **applicazione di sanzioni disciplinari** da parte delle Camere di Commercio. Oltre ai ricorsi gerarchici, il massimario raccoglie anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato e i ricorsi alla Magistratura.

I ricorsi riguardano gli **agenti di affari in mediazione** (da pagina 23 a 271); gli **agenti e rappresentanti di commercio** (da pagina 272 a 329) e i **periti ed esperti** (da pagina 330 a 455).

Il tutto preceduto da un **indice con collegamento ipertestuale** (da pagina 2 a 22).

LINK:

[Per scaricare il testo del nuovo massimario clicca qui.](#)

11. AUTORIFORMA DEL SISTEMA CAMERALE - Accorpamento tra le Camere di Commercio di Forlì-Cesena e Rimini

Con **decreto del 23 dicembre 2015**, il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il processo di costituzione della nuova Camera di Commercio denominata **"CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA – FORLÌ'-CESENA E RIMINI"**, mediante **accorpamento tra le Camere di Commercio di Forlì-Cesena e di Rimini**.

La nuova Camera di Commercio avrà la **sede legale in Forlì, Corso della Repubblica, 5** e **sede secondaria in Rimini, Via Sigismondo Malatesta, 28**.

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico segna l'ultimo passaggio che mancava per chiudere l'iter di accorpamento tra i due Enti, **deliberato dai due Consigli camerali di Rimini e di Forlì-Cesena entrambi in data 9 novembre 2015**.

Il **dott. Antonio Nannini**, attuale Segretario generale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, è **nominato Commissario ad acta**, con il compito di adottare la norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio e di avviare le procedure di costituzione del Consiglio della nuova "Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini".

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto ministeriale clicca qui.](#)

LINK:

[Per approfondire il tema del processo in corso di autoriforma del sistema camerale clicca qui.](#)

12. CAMPAGNA VITIVINICOLA 2015/2016 - Dichiarazione di vendemmia e rivendicazioni delle produzioni D.O. e I.G. - Entro il 15 gennaio 2016

Il **15 gennaio 2016** è il termine entro il quale i conduttori che intendono rivendicare la **Denominazione di Origine (D.O.)** e l'**Indicazione Geografica (I.G.)** dovranno presentare la **dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosti** per la **campagna vitivinicola 2015/2016**.

Tali dichiarazioni sono previste dagli art. 185-ter del Reg. CE n. 491/2009 e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009.

L'art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010 stabilisce, inoltre, che la **rivendicazione delle produzioni D.O. e I.G.**, sulla base dei dati dello schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.

Si ricorda che con l'entrata in vigore dell'art. 14 del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012, la denuncia delle uve **non deve più essere presentata alla Camera di Commercio**.

La rivendicazione delle produzioni D.O. e la dichiarazione vitivinicola saranno gestite direttamente dalla **Regione** e le relative denunce dovranno essere presentate **esclusivamente in modalità telematica** direttamente ad **AGEA**, avvalendosi dei **Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)** di appartenenza competenti per il tramite del SIAN (*Sistema Informativo Agricolo Nazionale*).

Non saranno accettate e ritenute valide le dichiarazioni che perverranno ad AGEA con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico (ad es: compilazione su modelli cartacei).

Per il trattamento delle dichiarazioni della campagna 2015/2016, l'AGEA è competente per il territorio nazionale, ad eccezione delle **Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, della P.A. di Trento e della P.A. di Bolzano**.

L'ARTEA, per la regione Toscana, l'AVEPA per la regione Veneto, l'AGREA per la regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.

A tal fine, **entro il 28 febbraio 2015**, dovranno essere state completate le operazioni di interscambio dei dati inerenti le dichiarazioni presentate tra i diversi Organismi Pagatori interessati.

Le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni sono state dettate dall'AGEA con la circolare **ACIU2015.371 del 7 agosto 2015**, integrata successivamente dalla circolare **ACIU.2015.458 del 13 ottobre 2015**.

In allegato alla circolare del 7 agosto 2015 vengono riportati anche i seguenti **allegati**:

- *Fac-simile modello della dichiarazione vitivinicola campagna 2015/16, comprensivo dei quadri per la rivendicazione delle uve DO e IG;*
- *Modello del Registro di carico e scarico ai sensi del D.M. n. 2159 del 8 ottobre 2004;*
- *Attestato di Dichiarazione preventiva per la rivendicazione di uve DO e IG;*
- *Modello per la presentazione di dichiarazione in caso di decesso dell'obbligato.*

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ACIU2015.371 del 7 agosto 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ACIU2015.458 del 13 ottobre 2015 clicca qui.](#)

13. AUTOIMPREDITORIALITA' - NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - Domande dal 13 gennaio 2016 - Disponibile la modulistica per le richieste di agevolazione

Per la misura "**Nuove imprese a tasso zero**", in vista dell'apertura del bando prevista per il **13 gennaio 2016**, INVITALIA ha pubblicato on line la documentazione per richiedere le agevolazioni.

Potranno presentare domanda di agevolazione:

- le micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le cooperative, la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di partecipazione, da **giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne**;
- le persone fisiche che intendono costituire una società purché, entro 45 giorni dopo aver ricevuto la comunicazione di ammissione alle agevolazioni, dimostrino l'avvenuta costituzione della società e il possesso dei requisiti.

Saranno ammissibili alle agevolazioni i **progetti d'impresa**, di importo non superiore a **1,5 milioni di euro**, relativi a:

- *produzione di beni nei settori dell'industria e dell'artigianato;*
- *trasformazione dei prodotti agricoli;*
- *servizi alle imprese;*
- *servizi alle persone;*
- *commercio di beni e servizi;*
- *turismo;*

- *attività turistico-culturali, intese come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza;*

- *innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.*

Le **agevolazioni**, concesse nei limiti del regolamento *de minimis*, consistono in un **finanziamento a tasso zero** della **durata massima di 8 anni**, che può coprire fino al **75%** delle spese totali.

Le imprese dovranno garantire la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti **entro 24 mesi** dalla firma del contratto di finanziamento.

La richiesta di finanziamento può essere inviata **dal 13 gennaio 2016** (a partire dalle ore 12.00) **esclusivamente on line**, registrandosi e accedendo all'area riservata che sarà disponibile sul sito web di INVITALIA. Sarà così possibile compilare la domanda, caricare il piano d'impresa e la documentazione da trasmettere attraverso la procedura informatica.

Per presentare la domanda è necessario avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non saranno adatte le PEC governative (quelle con estensione @pec.gov.it).

Sull'argomento, segnaliamo l'emanazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, della **Circolare 23 dicembre 2015, n. 100585**, con la quale vengono forniti chiarimenti e precisazioni alla precedente circolare 9 ottobre 2015, n. 75445, in merito ai termini e Alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare la modulistica necessaria clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare ministeriale clicca qui.](#)

14. CONTRIBUTI AI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - Pubblicato il bando 2016 - Domande dal 30 dicembre 2015 al 15 febbraio 2016

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il **decreto direttoriale del 29 dicembre 2015**, che definisce le modalità e i termini per la richiesta e la **concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei Consorzi per l'internazionalizzazione**, finalizzati a:

- *sostenere le PMI nei mercati esteri;*

- *favorire la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi;*

- *incrementare la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i consumatori internazionali per contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari.*

Le **risorse disponibili** per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali all'estero ammontano, a favore dei consorzi multiregionali, a **3 milioni di euro**, per l'anno 2016.

Con riguardo ai consorzi monoregionali della Valle d'Aosta e della Sicilia, l'erogazione dei contributi è subordinata all'assegnazione, nel pertinente capitolo di bilancio, dei relativi fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La **domanda di contributo**, con i relativi allegati, deve essere presentata **esclusivamente tramite posta elettronica certificata**, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, a partire **dal 30 dicembre 2015** (giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Ministero del bando) **ed entro e non oltre il 15 febbraio 2016**, all'indirizzo PEC dgpips.consorzi@pec.mise.gov.it.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

15. INAIL - PAGAMENTO ELETTRONICO DEL PREMIO PER IL RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI - Dal 1° gennaio 2016 esclusivamente tramite il servizio "PagoPA"

Con **circolare n. 94 del 28 dicembre 2015** l'INAIL comunica che a partire dal **1° gennaio 2016**, il **pagamento del premio per il rinnovo dell'assicurazione contro gli infortuni domestici** (legge n. 493/1999) **con modalità elettroniche** deve essere effettuato **esclusivamente con il sistema "pagoPA"**.

Gli **utenti che ancora non utilizzano modalità di pagamento elettroniche** possono ovviamente **continuare a versare il premio con le modalità tradizionali presso gli uffici postali**, presentando agli sportelli il bollettino postale intestato all'INAIL.

Come di consueto gli assicurati già iscritti che devono rinnovare l'assicurazione per l'anno 2016 (**entro il 1° febbraio 2016**) riceveranno in tempo utile per la scadenza del pagamento apposita comunicazione dell'INAIL, con l'informativa sulle nuove modalità di versamento elettronico del premio tramite "pagoPA".

Alle lettere per il rinnovo dell'assicurazione è comunque allegato il bollettino postale prestampato con i dati personali degli assicurati e l'importo del premio annuo di **euro 12,91** per gli assicurati che intendono effettuare il versamento presso gli uffici postali.

E' escluso dal sistema "PagoPA", il pagamento del premio per la prima iscrizione, che deve essere effettuato utilizzando il bollettino TD 451 relativo al conto corrente postale 30621049 intestato all'INAIL, reperibile presso gli uffici postali.

Per **effettuare il versamento tramite il sistema "pagoPA"** bisogna collegarsi al sito internet dell'INAIL utilizzando le credenziali di accesso rilasciate dall'Istituto oppure le credenziali dispositive rilasciate dall'INPS, che sono riconosciute anche dal sistema dell'INAIL.

Nella circolare vengono anche fornite tutte le indicazioni per **ottenere le credenziali** di accesso e per **effettuare il pagamento** elettronico del premio.

In ogni caso, il Contact Center Multicanale dell'INAIL fornirà agli utenti informazioni di carattere generale, attraverso:

- il numero verde gratuito da rete fissa **803.164**;
- il numero a pagamento **06/164.164** da rete mobile.

Tramite i servizi online **"Inail risponde"** l'utente potrà richiedere informazioni relativi alla normativa ed alle procedure.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare INAIL clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sull'assicurazione contro gli infortuni domestici clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sul sistema dei pagamenti elettronici clicca qui.](#)

16. REVISORI LEGALI - Versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio

Entro il **31 gennaio 2016** dovrà essere versato il **contributo annuale di iscrizione nel Registro dei revisori legali**.

Ricordiamo che il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015), ha confermato l'importo del contributo annuale nella misura di **euro 26,00**, oltre spese postali.

A partire dal 2016, il pagamento del contributo annuale potrà essere eseguito anche on-line, attraverso il **Nodo dei Pagamenti-SPC** (denominato **"PagoPA"**), tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma.

A tal fine, il revisore potrà accedere alla propria **"Area Riservata"** del Portale, alla voce **"contribuzione annuale"**, nella quale è attiva la funzione **"Pagamento anno in corso"**.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato invita, i revisori che non abbiano ancora provveduto, ad effettuare la **procedura di accreditamento** all'Area riservata e a tenere costantemente aggiornato il contenuto informativo del Registro, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, comunicando in particolare un valido **indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC)**, che si renderà utile nella prospettiva di una graduale riduzione delle comunicazioni cartacee, tra cui l'invio del bollettino premarcato.

Anche per questo anno è comunque in corso l'invio di appositi avvisi per il pagamento del contributo 2016.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla revisione legale clicca qui.](#)

LINK:

[Per effettuare la procedura di accreditamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento della revisione legale clicca qui.](#)

17. MARCHI D'IMPRESA - Nuova direttiva UE sul ravvicinamento delle legislazioni nazionali - Sostituita la direttiva (CE) n. 2008/95

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 336/1 del 23 dicembre 2015, la **Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015**, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

La direttiva fa parte di un pacchetto legislativo che comprende la sostituzione della esistente direttiva sui **marchi UE** (direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008), con lo scopo di armonizzare le legislazioni dei marchi degli Stati membri dell'Unione europea e una serie di modifiche al regolamento (Regolamento (UE) 2015/2424) sul **marchio comunitario**.

La presente direttiva si applica a tutti i marchi d'impresa relativi a prodotti o servizi che formano oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione come marchi d'impresa individuali, marchi di garanzia o di certificazione, ovvero marchi collettivi in uno Stato membro o presso l'ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro.

Un primo recepimento nazionale è previsto per il 14 gennaio 2019, mentre il completo recepimento dovrà avvenire entro 14 gennaio 2023.

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva n. 2015/2436 clicca qui.](#)

18. MARCHIO DELL'UNIONE EUROPEA - Nuovo regolamento UE a modifica del regolamento (CE) n. 207/2009

E' stata pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 341/21 del 24 dicembre 2015, il **Regolamento (UE) 2015/2424 Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2015**, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul **marchio comunitario**, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle **tasse da pagare** all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Il regolamento fa parte del pacchetto legislativo che comprende una direttiva sui marchi UE (**Direttiva (UE) 2015/2436**) che sostituisce la esistente direttiva 2008/95/CE allo scopo di armonizzare le legislazioni dei marchi degli Stati membri dell'Unione europea.

A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, si è ritenuto opportuno aggiornare la terminologia del regolamento (CE) n. 207/2009. Ciò ha comportato la sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con l'espressione «**marchio dell'Unione europea**»; il termine «tribunale dei marchi comunitari» è stato sostituito da «**tribunale dei marchi dell'Unione europea**»; il termine «marchio comunitario collettivo» è stato sostituito da «**marchio collettivo dell'Unione europea**».

Al fine di rispecchiare meglio le attività effettivamente realizzate dall'«Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)», il suo nome è stato sostituito con «**Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale**».

Nell'**Allegato I** vengono riportati gli **importi delle tasse** che devono essere pagate **all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale** (*per il deposito della domanda relativa a un marchio individuale UE; per il rinnovo di un marchio individuale UE; per il rilascio di una copia della domanda di marchio UE; per la consultazione del fascicolo; tassa di opposizione; tassa di ricorso; Tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti*) e **all'Ufficio internazionale** (*per la richiesta o per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l'Unione*).

Il nuovo regolamento entrerà **in vigore il giorno 23 marzo 2016**.

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento n. 2015/2424 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dei contenuti del regolamento n. 2015/2424 clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
(DAL 23 DICEMBRE 2015 AL 2 GENNAIO 2016)

1) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 16 dicembre 2015: Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 6 novembre 2015: Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per l'anno 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 15 ottobre 2015, n. 206: Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2015: Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 dicembre 2015: Aggiornamento dell'importo per la revisione di analisi di campioni. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 18 dicembre 2015: Nuove modalità di trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, dei dati rilevanti ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'Interno – Decreto 22 dicembre 2015: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 4 novembre 2015: Adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle capitanerie di porto per le procedure finalizzate al rilascio del certificato di cui all'articolo 6 nonche' alle visite di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 ottobre 2015: Piano dei costi 2015 per il funzionamento e la manutenzione del registro pubblico delle opposizioni. (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 dicembre 2015: Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2015. Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

10) Legge 30 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 70).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge di stabilità 2016 clicca qui.](#)

11) Legge 30 dicembre 2015, n. 209: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015 – Supplemento Ordinario n. 71).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge clicca qui.](#)

12) Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

13) Ministero dei beni e delle attività culturali - Decreto 30 ottobre 2015: Emanazione della tabella delle istituzioni ammesse al contributo ordinario dello Stato per il triennio 2015-2017. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

14) Ministero dell'Interno - Decreto 23 dicembre 2015: Modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

15) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 21 dicembre 2015: Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16) Agenzia delle Entrate - Comunicato - Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2015 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli. (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

17) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di novembre 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

18) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2015: Definizione delle modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modifiche, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di prescrizioni farmaceutiche in formato digitale. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

19) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 22 dicembre 2015: Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

20) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Decreto 17 novembre 2015: Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica. (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 Dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

21) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 19 novembre 2015: Estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 alle entrate da demanio marittimo. (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 Gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

22) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 23 dicembre 2015: Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (Testo Unico delle disposizioni in materia di debito pubblico). (Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 Gennaio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **UNIONE EUROPEA** **(DAL 23 DICEMBRE 2015 AL 2 GENNAIO 2016)**

1) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 336/1 del 23 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2015/2441 della Commissione del 18 dicembre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 27. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 336/49 del 23 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337/1 del 23 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

4) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 337/35 del 23 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

5) Regolamento (UE) 2015/2421 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e del regolamento (CE) n. 1896/2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 341/1 del 24 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

6) Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 341/21 del 24 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

7) Regolamento (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 343/558 del 29 dicembre 2015).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Lo staff Tuttocamere.it



AUGURA
che il nuovo anno sia
2016
volte migliore di quello precedente

